

voro 1° gennaio 1942 per il personale dirigente dell'Istituto, sono stati concordati, con contratto integrativo 23 marzo u.s., fra la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici e la Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e dell'assicurazione, i minimi di retribuzione per i gradi di Ispettore generale e Segretario generale (3°) e di Capo servizio e Ispettore superiore (4°).-

Detti minimi sono stati determinati mantenendo invariato l'attuale stipendio iniziale di tabella, incrementando dell'8% ciascun aumento periodico, in conformità di quanto è stato stabilito per il restante personale dal contratto collettivo 4 giugno 1941 e portando a due l'unico scatto attuale del grado 3° e a cinque i quattro scatti finora stabiliti per il 4° grado.-

Lo stesso articolo 4 del Contratto collettivo per il personale dirigente conferma al 1° comma che "il trattamento giuridico ed economico del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale è stabilito con speciale deliberazione dal Consiglio di amministrazione in base allo statuto".-

In relazione a detta disposizione, propone che per il grado 1° (Direttore Generale) e per il grado 2° (Vice Direttore Generale) restino invariate le attuali condizioni di trattamento giuridico ed economico, approvate dal Consiglio di amministrazione con deliberazioni d'ordine generale o speciale.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole le suddette disposizioni e proposte.-

o o o

c) CONTRATTO D'IMPIEGO DEL DOTT. PROF. FERDINANDO RUBINI -

Il Direttore Generale riferisce che il 31 dicembre u.s. giunse a scadenza il contratto triennale stipulato con il dr. prof. Ferdinando Rubini relativamente all'incarico di Consulente per le polizze fidejussorie.-

Il trattamento economico contemplato dal suddetto contrat